

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**III<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.D. Comitato Interregionale**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 185/CGF**

**(2013/2014)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 24 gennaio 2014,  
ha adottato le seguenti decisioni:

## **I° COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO A.S.D. REAL SENISE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2016 INFLITTA AL CALC. MARCELLI MORENO SEGUITO GARA REAL SENISE/CASTELLUCCIO DEL 27.10.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 47 dell'11.12.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Real Senise di Senise (Potenza). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 19.3.2014 INFLITTA AL SIG. SCHENARDI MARCO SEGUITO GARA GUALDO CASACASTALDA/VOLUNTAS CALCIO SPOLETO DEL 22.12.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.D. Voluntas Calcio Spoleto di Spoleto (Perugia). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO A.S.D. LATTE DOLCE CALCIO AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA LATTE DOLCE CALCIO/N.SANTA MARIA DELLE MOLE MARINO DEL 22.12.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013)

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Latte Dolce Calcio di Sassari, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## Ordinanza Istruttoria

### **2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.C.D. GIOVANI FUCECCHIO 2000 AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AI SIGG.RI GIOVANNELLI FABIO E CIURLI FABRIZIO;**
- **AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 4626/1110PF09-10/SP/BLP DEL 22.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 7.11.2013)**

La C.G.F. dispone rimettersi gli atti alla Procura Federale invitandola ad effettuare gli opportuni accertamenti in ordine a quanto rappresentato dal sig. Riccio Angelo nella lettera 25.11.2013.

## II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **5. RICORSO CALC. CIANO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 14.11.2016 INFLITTAGLI SEGUITO GARA GENERAZIONE FORMIA/REAL FORMIA DEL 10.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 25 del 14.11.2013)**

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ciano Nicola. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### **6. RICORSO S.S. MACERATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ACCONCIA ALESSANDRO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, NARNESE/MACERATESE DEL 04.01.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 48 del 08.01.2014)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Maceratese di Macerata. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### **7. RICORSO CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE,**
- **AMMENDA DI € 2.000,00;**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OLGINATESE/CALCIO LECCO DEL 5.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 08.01.2014)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 s.r.l. di Lecco, annulla la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse e ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 3.000,00. Dispone restituirsi la tassareclamo.

**8. RICORSO VIS PESARO 1898 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BIANCHI FABIO SEGUITO GARA MATELICA CALCIO/VIS PESARO 1898 DEL 12.1.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 15.1.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Vis Pesaro 1898 a.r.l. di Pesaro. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 24 gennaio 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete